Pensioni, contributi in più gestioni quando conviene il cumulo e quando la ricongiunzione

Contributi sparsi, pensioni diverse: la scelta tra cumulo e ricongiunzione può cambiare tempi e importo dell'assegno. (Fonte: https://www.pensionioggi.it/ 9 novembre 2026)

Una carriera che comprende lavoro dipendente e libera professione lascia spesso contributi accreditati presso enti diversi, ad esempio all'Inps e alla **cassa professionale** di categoria: per utilizzarli insieme ai fini della **pensione** si può ricorrere, sussistendo le condizioni, al cumulo o alla **ricongiunzione**, due strumenti che incidono diversamente sul diritto al trattamento e sul suo importo.

Il **cumulo** permette di sommare i periodi assicurativi mantenendo i contributi presso gli enti ai quali sono stati versati, mentre la **ricongiunzione** comporta il loro trasferimento a un'unica gestione, che li utilizzerà secondo il proprio ordinamento. Da questa differenza discendono conseguenze concrete: gli stessi anni di lavoro possono consentire di accedere a pensioni diverse e a decorrenze differenti, rendendo necessario un confronto che tenga conto anche del costo dell'operazione.

Gli stessi contributi possono dare accesso a pensioni diverse

Il **cumulo gratuito**, disciplinato dall'articolo 1, commi da 239 a 248, della **legge 228/2012** ed esteso alle **casse professionali** dall'articolo 1, comma 195, della **legge 232/2016**, consente di valorizzare insieme i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate per ottenere un'unica pensione: i contributi rimangono nelle gestioni di origine, ciascun ente determina la propria quota secondo le regole del relativo ordinamento e l'Inps provvede al pagamento del trattamento complessivo, sulla base delle convenzioni con gli enti coinvolti.

Come chiarisce la circolare Inps 140/2017, il cumulo può essere utilizzato per la **pensione di vecchiaia**, l'anticipata ordinaria, la pensione di inabilità e quella ai superstiti, con condizioni diverse per ciascuna prestazione. L'articolo 1, comma 243, della **legge 228/2012** impone di considerare tutti e per intero i periodi delle gestioni interessate, mentre il comma 239 consente l'accesso anche a chi abbia maturato un diritto autonomo, purché non sia già titolare di una pensione diretta a carico di una delle forme previdenziali indicate dalla disposizione.

La distinzione tra **diritto e misura** è essenziale: per raggiungere il requisito contributivo si sommano i periodi non coincidenti, mentre per **calcolare l'importo** ciascuna gestione considera la contribuzione di propria competenza, secondo il comma 245 dello stesso articolo 1 e le istruzioni della circolare Inps 140/2017. Due anni durante i quali si è contribuito contemporaneamente a due enti valgono quindi un anno ai fini del requisito, pur potendo alimentare entrambe le quote della pensione.

Per quanto riguarda la **ricongiunzione**, lo strumento consente invece di riunire materialmente i contributi presso un'unica gestione, che diventa competente a liquidare la pensione utilizzando

anche i periodi trasferiti: nei rapporti con le casse professionali il riferimento è la **legge 45/1990**, il cui articolo 1 disciplina le possibilità di trasferimento, mentre l'articolo 2 ne regola il finanziamento. Quando trova applicazione il criterio della **riserva matematica**, il comma 2 di quest'ultimo articolo pone a carico del richiedente la differenza tra il valore della copertura pensionistica da costituire (determinato secondo l'articolo 13 della **legge 1338/1962**), e le somme trasferite dagli enti di provenienza, maggiorate dell'interesse composto annuo del 4,5% previsto dal comma 1. L'**eventuale costo** dipende dunque anche dalle regole della gestione di destinazione, come mostra il caso di Inarcassa.

Inarcassa con 35 anni si può anticipare la vecchiaia

Consideriamo un **ingegnere** con 30 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa e 5 anni precedenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti non coincidenti e ricongiungibili: secondo l'articolo 20 del regolamento generale di previdenza di Inarcassa e la tabella dei requisiti applicabile nel 2026, la pensione di **vecchiaia unificata anticipata** richiede 63 anni e 6 mesi di età, e almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione.

Attraverso la ricongiunzione, il professionista può raggiungere i 35 anni richiesti e chiedere la prestazione anticipata, mentre attraverso il cumulo, per raggiungere la **pensione anticipata**, sarebbero necessari ben 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi (art. 24 co. 10 DL 201/2011), con un'attesa di ben 3 mesi.

Il cumulo dei medesimi periodi, difatti, lascia i cinque anni presso l'Inps e consente di verificare il diritto alle pensioni previste dalla **legge 228/2012** sommando gli accrediti ai soli fini del diritto a pensione: con 35 anni complessivi il professionista, come abbiamo osservato, resta al di sotto dei 42 anni e 10 mesi richiesti nel 2026 per l'anticipata ordinaria, ma potrebbe ottenere la pensione di vecchiaia, attendendo però 67 anni di età (attuale requisito presso le gestioni Inps) più adeguamenti alla **speranza di vita**.

Anche l'eventuale **costo della ricongiunzione** richiede una lettura distinta per periodi: l'articolo 5.2 del Regolamento riscatti e ricongiunzioni di Inarcassa prevede che quelli successivi al 31 dicembre 2012 siano ricongiunti senza onere a carico dell'interessato, acquisendo al montante le somme trasferite con gli interessi. Per i periodi fino al 2012 gli articoli 5.1.1 e 5.1.2 prevedono il criterio della **riserva matematica**, con la possibilità di scegliere la valorizzazione contributiva **senza onere** se si hanno almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa.

Cassa Forense: con 40 anni cambia anche la scelta professionale

Un avvocato di 62 anni, con 32 anni effettivi e regolari in Cassa Forense e 8 anni precedenti da dipendente, vanta 40 anni di contributi complessivi, insufficienti nel 2026 per l'anticipata ordinaria in cumulo, come abbiamo visto: se gli 8 anni, però, vengono regolarmente ricongiunti, l'articolo 60, comma 6, del Regolamento forense li equipara agli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Il professionista può quindi raggiungere il requisito della pensione autonoma di

anzianità a 62 anni, previsto dall'articolo 63, comma 1, del regolamento unico della previdenza forense. L'erogazione segue le finestre richiamate dall'articolo 60, comma 4, ed è subordinata, secondo l'articolo 63, comma 2, alla cancellazione dagli albi forensi, con sospensione della pensione in caso di reiscrizione.
Per chi ha anzianità forense al 31 dicembre 2024, l'articolo 62 del regolamento, in collegamento con l'articolo 61, prevede anche la **vecchiaia anticipata autonoma** a partire dai 65 anni con 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Si tratta di una prestazione con proprie regole di calcolo e decorrenza, per la quale l'articolo 56, comma 2, del regolamento esclude espressamente l'utilizzo del cumulo, come per la pensione autonoma di anzianità. Inoltre, con 32 anni interamente maturati presso la cassa, nel nostro esempio la quota forense in cumulo seguirebbe un ricalcolo con sistema interamente contributivo. Il Regolamento della cassa richiede infatti, per la conservazione della quota retributiva relativa all'anzianità anteriore al 2025, che i 35 anni siano stati maturati interamente presso Cassa Forense.

Nel cumulo conta quando arriva ciascuna quota
La circolare Inps 140/2017, al paragrafo 1.1, recependo la nota del Ministero del lavoro 13919 dell'11 settembre 2017, chiarisce che la pensione di vecchiaia in cumulo può avere una **formazione progressiva**: al raggiungimento dei requisiti generali e delle altre condizioni applicabili può partire il pro quota Inps, mentre la cassa liquida la propria parte quando maturano i requisiti previsti dallo specifico ordinamento. Per Cassa Forense, in base agli articoli 57 e 61 del regolamento unico, la vecchiaia è liquidata a **70 anni**, una volta soddisfatti anche gli altri requisiti. Una simulazione che espone il totale a regime va quindi letta insieme alla data del primo pagamento e all'importo effettivamente disponibile fino all'arrivo della seconda quota.
Per l'anticipata ordinaria in cumulo valgono invece i requisiti contributivi dell'articolo 24, comma 10, del Dl 201/2011. Nel 2026 occorrono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con finestra ordinaria di 3 mesi secondo l'articolo 15 del Dl 4/2019 e ferme le condizioni applicabili al caso. Come precisato dalla circolare Inps 28/2026, nel 2027, per la generalità degli assicurati, i requisiti salgono rispettivamente a 42 anni e 11 mesi e 41 anni e 11 mesi. Anche l'età ordinaria di vecchiaia Inps passa da 67 anni nel 2026 a 67 anni e un mese nel 2027: prima di collocare la decorrenza, deve essere verificato l'anno in cui maturano i requisiti.

Gestione separata: quali posizioni si possono trasferire
Con la circolare 15 del 9 febbraio 2026 l'Inps, recependo l'orientamento inaugurato dalla Cassazione con la sentenza 26039/2019, ha riconosciuto la **ricongiunzione fra Gestione separata e casse professionali** in entrata ed uscita. Restano esclusi i periodi già utilizzati per conseguire una pensione e quelli anteriori al 1° aprile 1996. Per la ricongiunzione in entrata nella Gestione separata, la circolare applica, in merito al calcolo del costo, il criterio a percentuale delineato

dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs. 184/1997, tenendo conto delle somme trasferite, mentre per quella verso una cassa professionale occorre verificare le regole dell’ente di destinazione.
Per il trasferimento verso la cassa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 45/1990, il messaggio Inps 1535 del 7 maggio 2026 distingue, inoltre, le gestioni di provenienza in cui il rapporto assicurativo è cessato da quelle in cui è ancora in corso: ad esempio, un professionista con una posizione da dipendente cessata e una posizione in Gestione separata ancora attiva può vedersi riconoscere il trasferimento della prima, mentre la seconda resta fuori dal provvedimento. Il controllo deve essere effettuato gestione per gestione, prima di attribuire alla ricongiunzione anni o somme che potrebbero non essere trasferibili.

Quanto vale davvero anticipare la pensione

La distinzione tra **anzianità utile al diritto** e **contribuzione utile alla misura**, richiamata dalla circolare Inps 140/2017, può emergere con chiarezza dal seguente esempio: ricostruiamo una carriera con 26 anni versati presso la cassa Forense, 6 anni nel pubblico impiego e 2 anni in Gestione separata interamente sovrapposti; in tale ipotesi, l’anzianità complessiva utile al diritto è di 32 anni, mentre i versamenti relativi ai due anni sovrapposti possono concorrere alla determinazione dell’importo, secondo le regole delle rispettive gestioni.
Si devono quindi confrontare le prime decorrenze effettive, gli importi annui netti prima e dopo l’eventuale arrivo della quota liquidata dalla cassa e il costo della ricongiunzione, tenendo conto, quando spettante, della deduzione fiscale prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986 (Tuir). A parità di decorrenza, con un costo netto ipotetico di 24.000 euro e un aumento netto dell’assegno di 200 euro per 13 mensilità, il punto di pareggio si raggiunge dopo circa 9 anni e 3 mesi, prescindendo dalla rivalutazione degli importi e dall’attualizzazione dei flussi. Se la ricongiunzione anticipa la pensione, si devono conteggiare anche i **ratei incassati** in aggiunta, ma anche l’eventuale reddito da lavoro perso. Se entrambe le gestioni danno accesso a una prestazione propria, il confronto deve comprendere le due pensioni autonome.
La scelta può dunque cambiare anche a parità di costo: in Inarcassa il trasferimento gratuito può consentire una vecchiaia unificata anticipata, il cui calcolo comporta però la riduzione dell’eventuale quota retributiva secondo l’articolo 20.3 del regolamento. Per un avvocato, l’accesso alla pensione di anzianità può valere meno di qualche anno in più di attività. In entrambi i casi, il risultato emerge mettendo sulla stessa linea temporale ciò che si paga, ciò che si incassa e da quando.